

disciplina, non volevano permettere la pubblicazione di certe Indulgenze, di cui dubitavano che potesse farsene qualche mal uso, saranno costretti per non contrarre impegni, di rilasciare a loro dispetto le attestazioni a forza non solo di istanze, ma di minacce ancora di qualcheduno di quei Senatori, che avrà fatta sua la premura che sia pubblicata quella tale Indulgenza. E così il Decreto, ad altro non serve, che a dare occasione di molestia a Vescovi, ed assoggettare le grazie spirituali non solo alla potestà secolare, ma anche all'arbitrio di persone particolari.

Doppochè nel Decreto sonosi fatte le ordinazioni sopra le Indulgenze, si da un eccitamento a Vescovi di fare resistenza all'Autorità della S. Sede. E come il Decreto è stato fatto notificare ad ogni Vescovo, col mezzo del Rappresentante di ciascheduna Città, indirizzatosi a Lui il Senato, così gli prescrive: *Farete noto agli Ordinari, che di quelle concessioni, che possono da essi rilasciarsi a Diocesani rispettivi in forza del jus proprio ordinario delle disposizioni Canoniche, o di Privilegi, non sarà in avvenire, licenziata alcuna Bolla, Breve o Rescritto che venga impetrato di fuori.*

Con una tal disposizione si nega al Sommo Pontefice la potestà cumulativa, e si distrugge il Diritto comune. E sebbene possa credersi, che tale non sia l'intenzione del Senato, tale però certamente sarebbe l'effetto del Decreto. Ciò che è tanto vero e manifesto, che non si è potuto dissimulare nella Circolare, in cui anzi sinceramente si confessa: *che il dire assolutamente che non si vuole, che si ricorra al Pontefice in quelle cose, che si possono concedere dai Vescovi... si oppone al diritto... Ed è voler fare un'ingiuria all'Autorità sua;* onde per esentare il Decreto da questa taccia, si procura nella stessa Circolare di persuadere, che altro poi è il dire, come dicesi nel Decreto: *Che di quelle concessioni, che possono rilasciarsi dagli Ordinari, non sarà licenziata alcuna Bolla, che venisse impetrata di fuori, poichè ciò ha in vista solamente il fatto.*

Ma chi farà riflesso allo spirito del Decreto, ben vedrà, che sebbene l'espressione non è così caricata, come se in esso stasse scritto: *che non si vuole che si ricorra al Pontefice in quelle cose, che si possono concedere dai Vescovi,* l'espressione però del Decreto è a questa equivalente. Imperocchè la forza tutta di questa espressione consiste in non volere ammettere l'autorità del Sommo Pontefice in quelle concessioni che ponno farsi dai Vescovi: adunque o si proibisca d'impetrar Brevi dalla S. Sede in tali materie, ovvero si intimi, che li Brevi nelle medesime impetrati, non saranno ammessi, altro non significa, se non che non si vuole riconoscere, o almeno certamente che non si vuole ammettere l'autorità della S. Sede, in quei casi nei quali possa esser supplito dai Vescovi, e così quella qualificazione, che nella circolare dassi all'espressione di proibire, che non si ricorra, alla S. Sede, conviene per identità di ragione all'espressione, che sta nel Decreto, con cui si intima, che non saranno ammessi li Brevi in quei tali casi impetrati.

Quelle esagerazioni generali enunciate al solito nel Decreto, ed amplificate nella Circolare: *di disordini occorsi ed esposizioni di cause supposte, di delusioni delle disposizioni canoniche,* con le quali si procura di modi-